

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO

«Riqualificazione e valorizzazione della Piazza Vittorio Emanuele Orlando»

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornato al parere della Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo n. 3395/VII del 17 maggio 2013. Aggiornato al D.lgs. 50/2016

Oggetto: Schema di contratto

TAV. E. 05

DATA 16 gennaio 2017

Committente:

R. U. P.:

Comune di Cinisi

geom. Vincenzo Evola

Responsabile di Progetto:

arch. Giovanni Nuzzo

Ordine degli Arch. della Provincia di Trapani n°132



Progettisti:

arch. Luisa Nuzzo

arch. Giovanni Nuzzo

Provincia di PALERMO	
Comune di CINISI	
Piazza Vittorio Emanuele Orlando	
Repertorio n	
del	
CONTRATTO DI APPALTO	
per l'esecuzione dei lavori di:	
Progetto di riqualificazione urbana del centro storico Riqualificazione e	
valorizzazione della Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Cinisi (PA)	
Codice CUP:	
Codice CIG:	
Impresa:	
L'anno 2017, il giorno, del mese di, presso	
l'ufficio, avanti a me	
Dott, nato a il giorno C.F.:	
, segretario del Comune di Cinisi, ove risiedo per la	
carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo,	
si sono personalmente costituiti:	
il Sig, nato a il giorno, il quale interviene nella	
sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di	
CINISI, C.Fautorizzato alla stipula ed alla	
sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del	
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello	
stesso Ente; il Sig, nato a il	
, il quale interviene nella sua qualità di	

dell'impresa, Partita IVA,	
domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in	
alla, giusta certificazione della	
C.C.I.A.A. diagli atti, che agisce quale impresa appaltatrice in	
forma singola;	
(ovvero in alternativa in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese,	
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese	
costituito con atto del Notaio in rep racc	
in data tra essa medesima e le seguenti ditte:	
1. impresa con sede in, via,, C.F.	
e partita IVA ;	
2. impresa con sede in, via,, C.F.	
e partita IVA	
I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono	
personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il	
mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art.	
48 della legge notarile.	
PREMESSO	
- che con delibera della Giunta comunale, esecutiva a	
sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di:	
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO	
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO	
EMANUELE ORLANDO, CINISI (PA)	
- che con successiva determinazione del Responsabile del Settore Lavori	
pubblici n del, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto	

dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi	
essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e	
192 del d.lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto	
mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando	
di gara secondo le disposizione degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del d.lgs.	
n.50/2016, secondo le disposizione dell'art. 95 comma 2 criterio dell'offerta	
più economicamente vantaggiosa sulla base del miglior rapporto	
qualità/prezzo del d.lgs. n.50/2016, e di stipulare il relativo contratto con	
determinazione del corrispettivo a misura; - che per PROGETTO DI	
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO	
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA	
VITTORIO EMANUELE ORLANDO, CINISI (PA) è stata, secondo i	
tempi ed i modi, regolarmente applicata la procedura prevista dagli artt. 36	
comma 2 lettera c e 63 del D.lgs.50/2016, prevedendo un importo lavori di	
489.475,71 , di cui € 20.485,50 relativi ad oneri per la sicurezza e non	
soggetti a ribasso;	
- che il giorno, ad esito della procedura di gara, è stata	
dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa	
, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per	
€ compresi gli oneri per la sicurezza di €20.485,50,	
l'impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza	
aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016;	
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici n.	
del, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle	
operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016	
	essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e 192 del d.lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando di gara secondo le disposizione degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del d.lgs. n.50/2016, secondo le disposizione dell'art. 95 comma 2 criterio dell'offerta più economicamente vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del d.lgs. n.50/2016, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a misura; - che per PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, CINISI (PA) è stata, secondo i tempi ed i modi, regolarmente applicata la procedura prevista dagli artt. 36 comma 2 lettera c e 63 del D.lgs.50/2016, prevedendo un importo lavori di 489.475,71 , di cui € 20.485,50 relativi ad oneri per la sicurezza e non soggetti a ribasso; - che il giorno, ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per €, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per €, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per €, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per compresi gli oneri per la sicurezza di €20.485,50, l'impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016; - che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici n del, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle

l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle	
condizioni di seguito descritte;	
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare il possesso	
dei requisiti di cui all'art.83 comma 1 del D.lgs. 50/2016 tra cui la capacità	
giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;	
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli	
oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 50/2016, sono	
state pubblicate nel seguente modo:	
;	
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la si è costituita	
fideiussore con polizza n°, emessa in data,	
nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di Comune di CINISI, agli	
effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore	
in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con	
tale garanzia fideiussoria la si riterrà obbligata in solido con	
l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare	
esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare	
l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Stazione appaltante e senza	
alcuna riserva;	
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del	
%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs.	
50/2016 e, avendo l'impresa aggiudicataria prodotto almeno le seguenti	
certificazioni:	
- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI	

ISO9000;	
- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig, non	
risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di	
prevenzione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in	
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge	
13 agosto 2010, n. 136.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la	
precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del	
presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:	
Art. 1. Oggetto dell'appalto	
II Comune di CINISI, nella persona del sig, nel	
proseguo "Stazione Appaltante", affida all'impresa, nel	
proseguo "Appaltatore", e per essa al costituito sig, che	
accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di "I	
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO	
STORICO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA	
VITTORIO EMANUELE ORLANDO, CINISI (PA).	
1. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel	
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché	
dagli altri documenti facenti parte del progetto definitivo/esecutivo approvato	
con D.G.C. n del, esecutiva ai sensi di legge, che sono	
comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni	
caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e al D.P.R.	

207/2010, per quanto in vigore al momento della sottoscrizione del presente	
atto, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 "Capitolato	
generale dei lavori pubblici", nel proseguo "Capitolato generale".	
2. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010:	
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è	
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è;	
Art. 2. Importo del contratto	
1. L'importo del contratto ammonta ad €	
compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 20.485,50,	
2. L'importo contrattuale è da intendersi al netto di IVA ed è fatta salva la	
liquidazione finale.	
3. Il contratto è stipulato a misura e pertanto si procederà all'applicazione	
alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi	
unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto	
dall'appaltatore	
4. L'importo complessivo dei lavori previsti a misura sarà contabilizzato con	
i prezzi di elenco, depurati del ribasso offerto, al netto degli oneri della	
sicurezza, applicati alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente	
eseguite e verificate dalla stazione appaltante.	
Art. 3. Condizioni generali	
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il	
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che	
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono	

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto	
esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale e il computo metrico	
estimativo.	
Art. 4. Domicilio dell'appaltatore direzione del cantiere	
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato generale,	
l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di, all'indirizzo	
, presso	
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale, i pagamenti a	
favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante	
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale, come	
risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «»,	
è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in	
conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i_ signor_	
autorizzata/i ad operare sul conto di cui al	
successivo comma 4.	
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente	
corrispondente al seguente codice IBAN: IT	
acceso presso, ovvero su altro conto bancario o	
postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei	
soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni	
dall'accensione del conto stesso.	
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che	
non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con	
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a	

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

 I lavori devono avere inizio entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 300 (TRECENTO) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6. Programma di esecuzione dei lavori

- 1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'Appaltatore, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 da sottoporre alla direzione dei lavori per accettazione.
- Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la

liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 7. Sospensione - Ripresa - Proroga dei lavori

- 1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
- 2. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale.
- 3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
- 4. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'Appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
- 5. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque

quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

- 6. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
- 7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei

lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

8. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 8. Penali per i ritardi

- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
- 2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

- 3. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
- 4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione nono comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
- 5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.
- I presupposti per la concessione di proroghe sono regolati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori

- 1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
- La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
- il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo.
- 4. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 10. Pagamenti in acconto – saldo - ritardi

- 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
- 2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €80.000,00 (OTTANTAMILA).

- 4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e , in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
- 6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'Appaltatore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 previa del codice civile, costituzione ovvero, in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

- 7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
- Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
- Il pagamento della rata di saldo avverrà entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
- I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
modifiche.	
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
risoluzione del contratto.	
Art. 12. Garanzia e copertura assicurativa	
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto,	
l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016,	
richiamata in premessa, per l'importo di € S	
precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha	
fruito del beneficio della riduzione del	
% dell'importo garantito.	
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa	
appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia	
di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà	
provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla	
sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del	
Responsabile del procedimento.	
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1	
del D.lgs. 50/2016.	
4. E' a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone	

Art. 13. Subappalto

- L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
- 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,

impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.lgs. n.50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 14. Piani di sicurezza

- L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.lgs.
 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
- 2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

Art. 15. Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

- 1. L'appaltatore è obbligato:
- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 16. Specifiche modalità e termini di collaudo

- 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
- 2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
- 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
- 4. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

- 5. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
- 6. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.
- 7. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
- 8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e
- 9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

ART.17 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 108 del	
Codice dei contratti;	
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori	
circa i tempi di esecuzione;	
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione	
dei lavori;	
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
personale;	
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato	
motivo;	
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da	
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
parziale del contratto;	
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo	
scopo dell'opera;	
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase	
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto	
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei	
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o	
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	
amministrazione;	
m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	
	Codice dei contratti; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art.18 Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.lgs. 50/2016.

Art.19 Oneri diversi

- 1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.lgs. 50/2016, la ditta appaltatrice si obbliga:
- -a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART.20 Norme finali

- Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
- 2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente

contratto è di €, oltre IVA. Il presente contratto è	
soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari	
previsti dal DPR 26/10/72 n. 633.	
Art. 21 -Allegati	
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti	
documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:	
- il capitolato speciale d'appalto;	
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
- l'elenco dei prezzi unitari;	
- il computo metrico	
- il cronoprogramma;	
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008;	
- le polizze di garanzia;	
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da	
persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero	
fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere e la	
fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo	
dichiarano conforme alla loro volontà,	
per la Stazione appaltante L'appaltatore	
Il Segretario ()	